

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 412)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1964 (V. Stampato n. 724)

presentato dal Ministro della Sanità

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 febbraio 1964*

Modifica dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921, recante norme sui sussidi a favore dei lebbrosi e dei loro familiari a carico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1963 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 6 luglio 1962, n. 921, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, è stabilito in:

lire 500 giornaliero per i lebbrosi ricoverati;

lire 1.000 giornaliero per i lebbrosi assistiti a domicilio;

lire 500 giornaliero per ogni familiare a carico.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 100 milioni, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.